ASSOPROGETTI

STATUTO
(bozza 1 aprile 2016)

Assoprogetti o Assoprogettazione o Sistema Progetti Italia – Associazione delle Società di Ingegneria Italiane (o Associazione Italiana delle Società di Ingegneria)
Sede Legale: Via XX settembre n. 5, 00187 Roma
Sede Operativa: Via Brenta 13, 00198 Roma

Costituita in Roma il....

STATUTO

Art. 1
(Costituzione – Denominazione)

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata

"Associazione delle PMI di Progettazione Italiane"

o in forma abbreviata **"Assoprogetti"** di seguito denominata "l'Associazione".
L'Associazione ha lo scopo di promuovere gli interessi delle società di ingegneria di cui all'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operanti nell'area tecnica.
L'Associazione è aperta all'adesione di altri soggetti, in qualità di soci collettivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 2
(Sede – Durata)

L'Associazione ha sede legale a Roma, _____. Potranno essere istituite sedi operative in altre località in Italia e all'estero.
La sua durata è a tempo indeterminato.

Vecchio Art. 3
(Scopi)

L'Associazione è libera, apartitica e senza scopi di lucro.

L'Associazione ha il compito di promuovere e valorizzare il ruolo e le attività degli Associati e di contribuire allo sviluppo della cultura tecnica e al miglioramento della qualità e dell'efficienza del lavoro professionale, nel rispetto del principio di economia di mercato e delle regole etiche professionali.

A tal fine, l'Associazione si propone di:

- riunire, a fini di rappresentanza e mutua cooperazione, gli enti rappresentanti e gli organismi associativi a carattere professionale dell'area tecnica;

- promuoverne l'attività e le relative istanze di carattere professionale, politico ed economico innanzi alle istituzioni territoriali, nazionali ed europee, anche mediante:

a) la formulazione di proposte di interesse comune degli associati alle componenti politiche ed istituzionali del Paese;
b) lo svolgimento di indagini congiunturali dirette a comprendere e diffondere la rilevanza del settore per l'economia del Paese e la partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione;
c) la programmazione di iniziative formative dirette allo sviluppo della cultura tecnica sia degli associati, sia di terzi, per le discipline, i prodotti e i manufatti

afferenti a sistemi progettuali complessi;

d) il monitoraggio sulla normativa europea, nazionale e regionale in vigore e *in itinere* per esaminarne e valutarne l'impatto tecnico ed economico sul settore;

- partecipare, in rappresentanza della categoria, alla procedura di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, sempreché non obbligatorio e soltanto opzionale per le aziende, ove se ne presenti l'opportunità;

- assistere la categoria nelle vicende contrattuali generali, particolarmente in quelle che la vedono come parte al cospetto di stazioni appaltanti pubbliche e private affidatarie dei servizi professionali tecnici in settori di attività di particolare interesse collettivo (es. sicurezza delle infrastrutture, degli assetti idrogeologici, del risparmio energetico, della tutela delle opere d'arte ecc.);

- tutelare i diritti e gli interessi legittimi propri della categoria, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi e giurisdizionali di rilievo comune;

- curare e promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli Associati nel quadro della formazione continua promossa dagli Ordini e Collegi professionali dell'area tecnica;

- elaborare linee di indirizzo e direttive comuni per l'adozione di sistemi di qualità idonei a migliorare lo svolgimento delle attività degli Associati, a garanzia del legittimo affidamento dell'utenza, così che l'appartenenza all'Associazione configuri un riconoscimento implicito della qualità dei servizi professionali resi dagli Associati;

- promuovere o intraprendere tutte le iniziative ritenute strumentali al perseguimento delle finalità sopra elencate nel rispetto dei fini sociali e statutari.

Art. 4
(Soci)

L'Associazione è composta dai soci fondatori e ordinari, nonché da soci collettivi.

Sono soci fondatori le società di cui all'articolo 1 che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, o che vi aderiscono entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente statuto.

Sono soci ordinari le società di cui all'articolo 1 che aderiscono all'Associazione, in conformità alle previsioni del successivo articolo 5, trascorsi sei mesi dalla data di stipulazione del presente statuto.

L'Associazione può ammettere, in qualità di soci collettivi, enti e organismi che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con il settore delle professioni dell'area tecnica istituzionalmente rappresentato, ivi compresi gli Ordini e Collegi professionali, a livello nazionale e territoriale, o loro associazioni, dell'area tecnica e scientifica. Con delibera della Giunta potranno essere indicate ulteriori qualificazioni e caratteristiche specifiche dei soci collettivi.

L'adesione all'Associazione ha durata biennale e si considera tacitamente rinnovata finché l'associato non dia comunicazione scritta, tramite PEC, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio, della propria volontà di recesso.

Il recesso non solleva il socio dagli obblighi contributivi relativi all'esercizio in corso.

Art. 5
(Ammissione dei soci ordinari, diritti e doveri dei soci)

La domanda di adesione dei soci ordinari all'Associazione va formulata per iscritto al Presidente dell'Associazione, corredata dalla documentazione atta ad attestarne l'attività. Verificata la domanda e la documentazione a corredo, la Giunta delibera sull'adesione del nuovo socio nella prima convocazione successiva.

I contributi associativi, il computo dei voti e la rappresentanza nella Giunta sono definiti secondo quanto indicato rispettivamente agli articoli 7, 9, 10 e 15 del presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali poste a carico dell'Associazione.

I soci fondatori, ordinari e collettivi che risultino in regola con gli obblighi statutari hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo, secondo le modalità previste dal presente statuto, negli organi dell'Associazione e dei gruppi di lavoro.

In deroga alla disposizione di cui al comma precedente, i soci collettivi non godono del

diritto di elettorato passivo nella Giunta e, pertanto, non possono essere eletti alle cariche di Presidente, Vice Presidente o di componente della Giunta.

Art. 6
(Cessazione della qualità di socio e sanzioni)

La qualità di socio si perde per:
- recesso, nei modi previsti dall'articolo 4;
- radiazione, proposta dalla Giunta per giustificati motivi, tra cui la morosità, e approvata dall'Assemblea degli Associati.

Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Al momento della risoluzione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna e la titolarità delle eventuali cariche interne.

Art. 7
(Contributi associativi)

Ogni socio fondatore e ordinario è tenuto a versare un contributo ordinario annuale per il funzionamento dell'Associazione, come da deliberazione della Giunta. In sede di istituzione e per i primi tre anni i contributi saranno determinati come da tabella seguente:

Classe	Addetti	Quota associativa
1	fino a 2	€ 125,00
2	Da 3 a 4	€ 250,00
3	da 5 a 8	€ 600,00
4	da 9 a 15	€ 1.200,00
5	da 16 a 20	€ 1.800,00
6	da 21 a 25	€ 2.400,00
7	da 26 a 35	€ 3.000,00
8	da 36 a 50	€ 3.600,00
9	da 51 a 100	€ 7.200,00
10	da 101 a 200	€ 10.200,00
11	da 201 a 400	€ 16.000,00
12	oltre 400	€ 22.000,00

Ogni socio collettivo è tenuto a versare un contributo ordinario annuale per il funzionamento dell'Associazione, come da deliberazione della Giunta. In sede di

istituzione e per i primi tre anni i contributi saranno determinati come da tabella seguente:

Classe	Iscritti	Quota associativa
1	fino a 1000	€ 300,00
2	da 1001 a 3000	€ 700,00
3	da 3001 a 7000	€ 1.100,00
4	da 7001 a 10000	€ 1.500,00
5	da 10001 a 20000	€ 1.900,00
6	da 20001 a 40000	€ 2.500,00
7	da 40001 a 100000	€ 5.000,00
8	oltre 100000	€ 8.000,00

Ulteriori contributi potranno essere occasionalmente deliberati nel corso dell'esercizio dall'Assemblea degli associati a norma del successivo articolo 9, per l'organizzazione o per la partecipazione a iniziative scientifiche o per la realizzazione di ricerche e studi.

All'amministrazione del Fondo Comune dell'Associazione provvede il Tesoriere.

Art. 8
(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) i Vice Presidenti, di cui uno con funzione di Tesoriere;
d) la Giunta;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) i *Probiviri*.

Art. 9
(Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, ordinari e collettivi o da persone da essi all'uopo delegate.

In occasione delle riunioni, ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare soltanto se stesso.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno ed è convocata altresì ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta almeno un quinto (1/5) degli associati.

Ricadono nella competenza dell'Assemblea:

- l'esame e l'approvazione della Relazione Programmatica annuale della Giunta sulle attività dell'Associazione;
- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dell'Associazione;
- la determinazione delle direttive e degli obiettivi dell'azione federativa;
- l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'elezione dei *Probiviri*;
- la nomina dei componenti che entreranno a far parte della Giunta;
- le modifiche al presente Statuto;
- la delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10
(Computo dei voti)

Ogni socio fondatore, ordinario e collettivo ha diritto a un voto in assemblea, purché in regola con i contributi dell'anno precedente.

Art. 11
(Convocazioni - Riunioni - Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente con PEC inviata agli associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza con l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini della validità, tale convocazione può essere anticipata a mezzo posta elettronica. La partecipazione all'Assemblea è valida anche in video o audio conferenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti attribuiti ai presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale.

Art. 12
(Presidente - Vice Presidenti - Tesoriere - Collegio dei Revisori dei Conti - *Probiviri*)

Il Presidente e la Giunta sono eletti dall'Assemblea tra i soci fondatori e ordinari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e i *Probiviri* sono eletti dall'Assemblea, tra tutti i soci.

La designazione dei Vice Presidenti, in numero massimo di due, nell'ambito della Giunta, spetta al Presidente e viene ratificata dall'Assemblea. Il Presidente e i Vice

Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili consecutivamente per la medesima carica solo una volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente è assistito nell'espletamento dei suoi compiti dal Segretario generale. A uno dei Vice Presidenti è attribuita altresì la funzione di Tesoriere.

Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere riunioni dell'Assemblea e della Giunta;
- provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione in attuazione delle decisioni della Giunta e nei limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo;
- curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma di Statuto;
- invitare anche in via permanente e senza diritto di voto, partecipanti alle riunioni della Giunta.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi. Il nuovo Presidente dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 13
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

L'organo di controllo è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra persone dotate di requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza professionale in materia di regole di funzionamento delle persone giuridiche.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- assiste, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta;
- vigila sull'amministrazione dell'Associazione;
- accerta l'effettiva consistenza di cassa;
- esamina il conto consuntivo e il bilancio preventivo e ne verifica la conformità ai criteri di chiarezza, correttezza e prudenza;
- redige una relazione attestante la correttezza del bilancio esprimendo il proprio

giudizio.

La durata dell'incarico è di tre anni dalla data della nomina e i componenti del Collegio sono rieleggibili.

Art. 14
(I *Probiviri* – risoluzione delle controversie – clausola compromissoria)

L'Assemblea elegge 5 *Probiviri* fra persone dotate di requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza professionale. Alla carica di *Proboviro* possono essere candidati anche persone esterne all'associazione.

La carica di *Proboviro* è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, ha durata triennale, decorrente dalla data della nomina, ed è rinnovabile.

Spetta ai *Probiviri*, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra essi e l'Associazione che non si siano potute definire bonariamente.

Per la risoluzione di ogni controversia sarà costituito un Collegio Arbitrale composto da un Proboviro di fiducia per ciascuna parte interessata, scelto tra i cinque *Probiviri* eletti dalla Giunta e da un Presidente del Collegio Arbitrale, scelto tra i restanti *Probiviri* eletti dalla Giunta, con l'accordo di due *Probiviri* nominati dalle parti.

In caso di dissenso, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale sarà richiesta da i due *Probiviri* già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque *Probiviri* eletti dalla Giunta.

Il Presidente del Collegio Arbitrale e i singoli *Probiviri* sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro 5 giorni dalla data della deliberazione ed è inappellabile.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa

dell'Associazione è di esclusiva competenza dei *Probiviri*.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 6 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai *Probiviri* per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/ o disciplinari.

Art. 15
(La Giunta)

La Giunta è composta da almeno 7 componenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente della Giunta, che è anche il Presidente dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i componenti della Giunta e designa i Vicepresidenti.

Per i termini e le modalità di convocazione, valgono quelli stabiliti per l'Assemblea.

Spetta alla Giunta:
- predisporre e presentare all'Assemblea la relazione programmatica annuale sull'attività dell'Associazione, il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- procedere alla nomina del Direttore generale dell'Associazione che è responsabile della gestione e del buon funzionamento e della predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- compiere tutti gli atti necessari all'assolvimento delle finalità statutarie, fatti salvi quelli espressamente demandati all'Assemblea;
- proporre la radiazione di soci per i motivi indicati dall'articolo 5;
- proporre l'ammissione di nuovi soci ordinari. Contro il rigetto è previsto ricorso ai Probiviri;
- stabilire la quota di iscrizione annuale a carico dei soci.

La Giunta è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno a mezzo PEC.

In casi urgenti tale convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno tre giorni.

Le riunioni della Giunta sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità,

prevale il voto del Presidente.

Il Direttore generale dell'Associazione partecipa alle riunioni della Giunta.

Art. 16
(Fondo Comune)

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 17
(Esercizio sociale – Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 18
(Modifiche statutarie)

Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 70% dei voti presenti assembleari.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina il liquidatore per gli adempimenti conseguenti.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 19
(Scioglimento dell'Associazione)

Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi a mezzo PEC, delibera validamente con il voto favorevole del 70% dei soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce, altresì, la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 20
(Disposizioni generali sulle cariche)

Per rappresentanti dei soci si intendono il Titolare, il Legale Rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i Procuratori Generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti, su delega formalmente espressa, gli Amministratori, gli Institori e i Dirigenti dell'Impresa.
L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità contributiva, secondo quanto previsto per la votazione in Assemblea.
L'assunzione di cariche politiche a livello europeo, nazionale e regionale è incompatibile con l'assunzione di cariche associative.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica associativa. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatte salve alcune deleghe operative di particolare impegno.

Art. 21
(Regolamenti – Comitati)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, in relazione alla gestione ed organizzazione dell'Associazione, è in facoltà del Presidente proporre la predisposizione di uno o più regolamenti e/o l'istituzione di Comitati da sottoporre all'approvazione della Giunta con successiva ratifica assembleare.